

**Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci**

**dell'Associazione Sportiva Dilettantistica**

**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO**

**Via Vanoni,2 Morbegno (SO) - C.F. 00659060149**

**del 12 dicembre 2023**

Oggi **12 dicembre 2023** alle ore **20.00** presso la sede operativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO** in Via V Alpini 190 Comune Morbegno (SO) C.F. **00659060149** si è riunita in prima convocazione, come da avviso avvenuto a norma di legge e di statuto, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

- 1) Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 e sue modifiche ed integrazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 21.00, trascorsa un'ora in assenza del numero legale per ritenere l'Assemblea costituita in prima convocazione, si procede come da Statuto a dichiarare l'Assemblea riunita in seconda convocazione

Il Presidente prende la parola per dichiarare che ha constatato la presenza di un numero di Soci atto a poter deliberare sul precitato Ordine del Giorno e, quindi, l'assemblea è dichiarata formalmente valida. Dopo questo chiama a redigere il presente verbale il Segretario dell'Associazione. Al termine della

seduta, il verbale sarà letto a tutti i partecipanti, in modo che possano chiedere eventuali modifiche, e firmato dal Presidente, Vicepresidente e dal Segretario.

Il Presidente apre la seduta al punto uno all'ordine del giorno spiegando che, in base alle nuove norme stabilite dal D.Lgs.36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, è necessario approntare delle modifiche allo statuto associativo andando a modificare obbligatoriamente lo stesso.

Il Presidente informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D. LGS 36/21 le modifiche statutarie in "mero adeguamento" alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/21, adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di Registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. LGS. N. 36 DEL 2021. Resta, altresì, sempre valida l'esenzione dell'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.



Dopo questa introduzione il Presidente inizia a dare lettura dello statuto aggiornato come da disposizione di legge.

Dopo la lettura, ed un breve ma esaustivo dibattito, si delibera di approvare, all'unanimità dei presenti per voto palese ad alzata di mano, come nuovo statuto dell'associazione lo statuto allegato al presente verbale contrassegnato come "Allegato A".

Punti salienti del nuovo statuto sono:

- L'Associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs.36/2021, attualmente l'associazione è senza personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art.14 D.Lgs.39/2021.

- L'Associazione ha sede legale in via Vanoni n. 2 in Morbegno (SO) 23017.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

- L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta il D.Lgs.36/2021, il D.Lgs.39/2021 e successive integrazioni e modificazioni delle norme citate. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti e allegato al presente verbale (allegato A).

- Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea generale dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

- La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente verbale.

- La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

- Il Consiglio Direttivo in carica è così composto: Presidente **Giovanni Ruffoni**, Vice Presidente **Marco Leoni**, Segretari **Annalisa Perlini e Cristina Speciale**, Tesoriere **Mauro Rossini**, Consiglieri **Francesco Bongio, Anissa Cadregari, Antonio Carganico, Massimo Nava, Roberto Rovedatti**.

- Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti C.O.N.I. e/o Federazioni Nazionali riconosciute C.O.N.I. Le spese del presente verbale, conseguenti e dipendenti da esso, sono a carico dell'Associazione stessa.

Altro non essendoci da discutere la seduta viene chiusa alle ore 23.00 previo lettura, approvazione e firma del presente verbale e del suo "Allegato A".


Presidente: **Giovanni Ruffoni** *[Signature]*  
 Vice Presidente: **Marco Leoni** *[Signature]*  
 Segretari: **Annalisa Perlini** *[Signature]*  
               **Cristina Speziale** *[Signature]*  
 Tesoriere: **Mauro Rossini** *[Signature]*  
 Consiglieri: **Francesco Bongio** *[Signature]*  
               **Anissa Cadregari** *[Signature]*  
               **Antonio Carganico** *[Signature]*  
               **Massimo Nava** *[Signature]*  
               **Roberto Rovedatti** *[Signature]*



AGENZIA DELLE ENTRATE  
 Ufficio Territoriale di  
 Mantova

Registrazione eseguita  
 LI 1.8.DIC.2023...  
 N. 716

Imposta riscossa  
 Registro **ESISE**  
 Sanzioni  
 Tributi  
 TOTALE



IL FUNZIONARIO  
 (Vitiello Viviani)  
 Firma su delega del Direttore

ALLEGATO A

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

aggiornato alle modifiche del D.Lg. 36/2021 e D.Lgs. 39/2021

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO." In breve "G.S.D. CSI Morbegno" (d'ora in poi Associazione"), Associazione attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021, con sede in Morbegno, Via Vanoni n. 2.

2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

3. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

### **Articolo 2 – Colori Sociali**

I colori sociali sono "Rosso e bianco".

### **Articolo 3 – Scopo**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.


2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative

3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera, del Tennis Tavolo e a tutte le discipline riconosciute dal CSI (Centro Sportivo Italiano) nonché più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

5. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e



strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi

indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo

- la cessione, anche a titolo gratuito, di vestiario e materiale agli associati.

6. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione può avvalersi di lavoratori sportivi inquadrati ai sensi del D.Lgs. 36/2021 per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

9. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore federali.


#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 5 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e





del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego

4. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

7. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

8. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;


c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.7.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.



5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Decadenza dei soci**

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Decadono altresì automaticamente in caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

3. L'associato escluso non può essere più ammesso.

### **Articolo 8 – Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea**


1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli



associati. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

8. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

#### **Articolo 10 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

La delega non può essere attribuita ai membri del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o avviso consegnato personalmente.


Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella



sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo  
posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o avviso consegnato  
personalmente.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo  
e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e  
sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi  
sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione  
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di  
voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei  
presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente  
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto  
e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria  
che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia  
il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza  
dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **Articolo 14 – Audio/video Assemblee**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. E' in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;


-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.





In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.


2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 11 componenti, determinato dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina uno o due Vicepresidenti il Segretario e il Tesoriere.

4. Tutte le cariche associative sono gratuite; ai membri del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

6. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione delle deliberazioni



dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente può, in caso d'urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

8. Il Consiglio Direttivo, secondo l'esigenza del Gruppo Sportivo, può cooptare come propri membri per incarichi speciali, altri iscritti, che resteranno in carica sino alla normale scadenza del Consiglio stesso.


9. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio, i soci che risultano assenti per tre volte consecutive, senza valida giustificazione.

10. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all'Associazione, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'Ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 14 dello Statuto.

13. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.



14. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un Verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 16 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.


#### **Articolo 17 - Convocazione direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta all'anno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri senza formalità.

#### **Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- d) elaborare le proposte di modifica dello Statuto o di emanazione o modifica dei regolamenti sociali;
- e) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- g) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;



i) stabilire le attività e i servizi istituzionali, complementari e commerciali

da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

j) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale

l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo

k) presentare il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

l) fissare le quote sociali.

m) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

n) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;

o) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli davanti all'Assemblea;

p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi.

#### **Articolo 19 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 20 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 21 - Il Segretario e Il Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 22 - Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.


2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 23 - Anno sociale**



L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 24 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

#### **Articolo 25 – Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari

dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.


4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale





di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

#### **Articolo 26 - Sezioni**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 27 - Clausola compromissoria**

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

#### **Articolo 28 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con

l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.


3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

#### Articolo 29 - Norma di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CSI, della FIDAL e della FiTeT a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Morbegno (SO) il 12 dicembre 2023


Presidente: Giovanni Ruffoni



Vice Presidente: Marco Leoni



Segretari: Annalisa Perlini e Cristina Speziale



Tesoriere: Mauro Rossini

Consiglieri: Francesco Bongio, Anissa Cadregari, Antonio Carganico,

Massimo Nava, Roberto Rovedatti

